



# COMUNE DI LUNI

Provincia La Spezia

ORIGINALE

## Deliberazione del Consiglio Comunale **n. 2 del 28 aprile 2020**

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGROALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI - ISTITUZIONE DELLA "DENOMINAZIONE COMUNALE" (DE.CO.)

L'anno duemilaventi, addì ventotto del mese di aprile alle ore 21:00, in Luni, nella sala Consiliare, si è riunito, convocato nei modi stabiliti dallo Statuto Comunale, in prima convocazione ed in seduta pubblica, il Consiglio Comunale.

PAMPANA GIOVANNI	<b>P</b>	PALLADINO ORSOLA	<b>P</b>
SILVESTRI ALESSANDRO	<b>P</b>	BELLETTI GIANNI	<b>P</b>
ANDREANI TARCISIO	<b>P</b>	ANDREANI PAOLO	<b>P</b>
BARUZZO CAROLA	<b>P</b>	FINI DONATELLA	<b>P</b>
MORETTI BARBARA	<b>P</b>	FANTINI ANDREA	<b>P</b>
BURSI ANDREA	<b>P</b>	MORI DOMENICO	<b>P</b>
BARION IRENE	<b>P</b>		

Risulta presente l'Assessore Esterno: Mariangela Manuguerra, Federico Sebastiani.

Assiste il Segretario Comunale Rossella CAPRARA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Del Consiglio Comunale, Giovanni PAMPANA, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti di cui all'ordine del giorno.

**Oggetto: Approvazione del Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali – Istituzione della “Denominazione Comunale” (De.Co.).**

### **Il Presidente del Consiglio Comunale**

sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **PREMESSO CHE:**

- le Denominazioni Comunali di Origine rappresentano un reale mezzo sia di salvaguardia delle produzioni locali, poiché ne conservano le pratiche e le peculiarità storiche, che di promozione del territorio verso l’esterno, divenendo, di fatto, uno strumento di marketing territoriale;
- il Comune di Luni, al fine di salvaguardare le eccellenze produttive di alcuni prodotti locali, che costituiscono un patrimonio di valore economico e culturale del territorio, ha ferma intenzione di incentivare tale progetto istituendo il marchio De.Co. (Denominazione Comunale di Origine) per la valorizzazione dei prodotti Agro-Alimentari locali,
- Il regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici locali, le attività agro-alimentari tradizionali locali e dell’artigianato tradizionale locale che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell’immagine di un Comune. Per prodotto tipico locale si intende qualsiasi prodotto agro-alimentare, derivante da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola e zootecnica, ottenuto o realizzato sul territorio comunale, secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.

#### **DATO ATTO CHE:**

- Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’assunzione di iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari, gastronomiche e artigianali, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali che, riconosciute come tipiche di un determinato territorio, rappresentano un vanto per l’istituzione locale e la cittadinanza e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate;
- Il Comune, con riferimento all’art. 13 del D.lgs. 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, intende curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio anche attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, creando possibili sinergie tra i prodotti a denominazione comunale (De.Co.) e i prodotti a marchio (Doc, Dop, Igp, ecc.), riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale con utili ricadute sulla comunità tutta.
- Il Comune, in attuazione dei principi statutari e nell’ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il

ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio Comunale.

- Per le finalità di cui sopra, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, il Comune promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.
- Con il presente regolamento, sono stabilite le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.Co. (acronimo di "Denominazione Comunale").
- Le De.Co. sono di esclusiva proprietà del Comune di Luni qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito a sensi di Legge.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- La Regione Liguria disciplina, salvaguarda e promuove, nel contesto delle attività turistiche, di valorizzazione del territorio e di sviluppo e difesa delle specificità locali, le iniziative di salvaguardia, di tutela e di diffusione della conoscenza delle produzioni, attività e beni a forte caratterizzazione storica, locale e di specificità territoriale relative alle attività turistiche, rurali e artigianali, nonché delle tradizioni dell'enogastronomia.
- Nell'esercizio delle proprie attività, il Comune può associarsi, ai sensi della vigente legislazione di settore, con altri comuni nei quali siano rinvenibili produzioni, attività e beni che abbiano una tradizione che interessi ambiti territoriali intercomunali.
- Per la realizzazione delle finalità del presente regolamento il Comune individua le Associazioni presenti sul territorio comunale, quali essenziali punti di riferimento.
- Agli effetti del presente regolamento, per "prodotto De.Co." si intendono quelle produzioni storiche e locali relative a un prodotto agricolo, una lavorazione artigianale, un processo produttivo e una preparazione enogastronomica della tradizione rurale di un ambito Comunale che si caratterizzano per una storia e un radicamento consolidato negli abitanti e nel territorio del comune e la cui tipicità comunali, o intercomunale, è documentata, a livello locale da scritti, articoli storici o da usi, che possono testimoniare un legame storico-culturale inequivocabile e chiaramente definito con quello specifico territorio. L'attività di valorizzazione dei prodotti De.Co si esprime in modo fondamentale attraverso la lavorazione e trasformazione degli stessi, così come i prodotti artigianali, ottenuti o realizzati sul territorio Comunale secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.
- Attraverso la De.Co. non si istituisce alcun marchio di qualità o certificazione del prodotto riconosciuta a livello Comunitario in base a quanto sancito dal Regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012.
- Attraverso l'attribuzione della De.Co. il Comune e i soggetti produttori intendono conservare nel tempo quei prodotti, saperi e sapori, che si identificano con il patrimonio culturale popolare tipico di quel determinato Comune e/o territorio vasto costituito da più Comuni. Pertanto potranno ricevere l'attribuzione De. Co. anche le feste/sagre tradizionali locali che rispettano i requisiti del punto 11.

- Nella seduta della Commissione Consiliare Statuto e Regolamento del 13/01/2020 è stato discusso ed approvato il testo definitivo del presente regolamento.

**VISTA** la Legge Regionale 1° agosto 2018, n. 11 – Registro Regionale dei comuni con prodotti De.Co. .

**PRESO ATTO** che si ritiene opportuno predisporre l’istituzione del Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali e l’istituzione della “Denominazione Comunale” (De.Co.).

**ACQUISITO** il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 - primo comma - D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

**ACQUISITO** il parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 - primo comma - D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

**DATO ATTO CHE**, come previsto dal Decreto del Sindaco n. 4 del 14/04/2020 avente ad oggetto: “Disciplina per la gestione telematica delle sedute del Consiglio e della Giunta durante l’emergenza Covid-19” e in attuazione dell’art. 73 del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020, lo svolgimento della presente seduta del Consiglio Comunale avviene in modalità telematica da remoto.

Il Segretario Comunale dott.ssa Rossella Caprara è collegata da remoto a mezzo dispositivo informatico.

Si dà atto che la piattaforma telematica utilizzata permette il riconoscimento facciale e vocale e quindi l’identificazione dei partecipanti da parte del Presidente del Consiglio Comunale e del Segretario, ciascuno per le rispettive competenze, e che i partecipanti alla seduta sono dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado di assicurare tale identificazione, di percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti e di intervenire nella discussione. Si dà atto che la piattaforma telematica prescelta consente anche a cittadini/utenti terzi esterni che ne facciano richiesta, di assistere in diretta alla seduta telematica da remoto, secondo specifiche istruzioni tecniche pubblicate sull’avviso di convocazione della seduta.

Il Presidente del Consiglio Comunale chiede a tutti i componenti partecipanti alla seduta di accertare che il collegamento internet assicuri una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta. Quindi si procede al regolare svolgimento della seduta, dando atto altresì che la registrazione audio-video della seduta verrà conservata agli atti d’ufficio e pubblicata nell’apposita sezione del sito internet istituzionale.

Avendo tutti i partecipanti assicurato che il collegamento telematico garantisce qualità di collegamento da remoto sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, il Presidente del Consiglio Comunale dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato la sussistenza del numero legale.

Uditi gli interventi dei Consiglieri Andreani Tarcisio, Andreani Paolo e Fantini Andrea.

Il Presidente del Consiglio Comunale procede all’appello nominale dei Consiglieri per le relative votazioni.

Con voti favorevoli 12, contrari nessuno, essendo n. 13 i Consiglieri presenti di cui i votanti n. 12 e astenuti n. 1 (Andreani Paolo) esito accertato e proclamato dal Presidente.

**DELIBERA**

1. Di approvare il Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali e l'istituzione della "Denominazione Comunale" (De.Co.) come da allegato alla presente deliberazione;
2. Di demandare alla Giunta la predisposizione e l'approvazione del logo per il marchio De.Co. del Comune di Luni.



**COMUNE DI LUNI**

**PROVINCIA DELLA SPEZIA**

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA  
VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRO-  
ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI –  
ISTITUZIONE DELLA “DENOMINAZIONE  
COMUNALE” (De.Co.)**

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28 Aprile 2020**

## **Indice**

- Art. 1 - Principi generali
- Art. 2 - Attribuzione della De.Co.
- Art. 3 - Commissione comunale per la De.Co.
- Art. 4 - Registro De.Co.
- Art. 5 - Utilizzo della De.Co.
- Art. 6 - Controlli e sanzioni
- Art. 7 - Norme finali

## **Art. 1 – Principi Generali**

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici locali, le attività agro-alimentari tradizionali locali e dell'artigianato tradizionale locale che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine di un Comune. Per prodotto tipico locale si intende qualsiasi prodotto agro-alimentare, derivante da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola e zootecnica, ottenuto o realizzato sul territorio comunale, secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.
2. Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'assunzione di iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari, gastronomiche e artigianali, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali che, riconosciute come tipiche di un determinato territorio, rappresentano un vanto per l'istituzione locale e la cittadinanza e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate.
3. Il Comune, con riferimento all'art. 13 del D.lgs. 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, intende curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio anche attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, creando possibili sinergie tra i prodotti a denominazione comunale (De.-Co.) e i prodotti a marchio (Doc, Dop, Igp, ecc.), riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale con utili ricadute sulla comunità tutta.
4. Il Comune, in attuazione dei principi statutari e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio Comunale.
5. Per le finalità di cui sopra, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, il Comune promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.
6. Con il presente regolamento, sono stabilite le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.Co. (acronimo di "Denominazione Comunale").
7. Le De.Co. sono di esclusiva proprietà del Comune di Luni qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito a sensi di Legge.



8. La Regione Liguria disciplina, salvaguarda e promuove, nel contesto delle attività turistiche, di valorizzazione del territorio e di sviluppo e difesa delle specificità locali, le iniziative di salvaguardia, di tutela e di diffusione della conoscenza delle produzioni, attività e beni a forte caratterizzazione storica, locale e di specificità territoriale relative alle attività turistiche, rurali e artigianali, nonché delle tradizioni dell'enogastronomia.
9. Nell'esercizio delle proprie attività, il Comune può associarsi, ai sensi della vigente legislazione di settore, con altri comuni nei quali siano rinvenibili produzioni, attività e beni che abbiano una tradizione che interessi ambiti territoriali intercomunali.
10. Per la realizzazione delle finalità del presente regolamento il Comune individua le Associazioni presenti sul territorio comunale, quali essenziali punti di riferimento.
11. Agli effetti del presente regolamento, per "prodotto De.Co." si intendono quelle produzioni storiche e locali relative a un prodotto agricolo, una lavorazione artigianale, un processo produttivo e una preparazione enogastronomica della tradizione rurale di un ambito Comunale che si caratterizzano per una storia e un radicamento consolidato negli abitanti e nel territorio del comune e la cui tipicità comunali, o intercomunale, è documentata, a livello locale da scritti, articoli storici o da usi, che possono testimoniare un legame storico-culturale inequivocabile e chiaramente definito con quello specifico territorio. L'attività di valorizzazione dei prodotti De.Co si esprime in modo fondamentale attraverso la lavorazione e trasformazione degli stessi, così come i prodotti artigianali, ottenuti o realizzati sul territorio Comunale secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.
12. Attraverso la De.Co. non si istituisce alcun marchio di qualità o certificazione del prodotto riconosciuta a livello Comunitario in base a quanto sancito dal Regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012.
13. Attraverso l'attribuzione della De.Co. il Comune e i soggetti produttori intendono conservare nel tempo quei prodotti, saperi e sapori, che si identificano con il patrimonio culturale popolare tipico di quel determinato Comune e/o territorio vasto costituito da più Comuni. Pertanto potranno ricevere l'attribuzione De.Co. anche le feste/sagre tradizionali locali che rispettano i requisiti del punto 11.

## **Art. 2 – Attribuzione della De.Co.**

1. La De.Co. è riconosciuta solo ed esclusivamente a prodotti e specialità che siano preparate con ingredienti genuini di qualità ed a feste che seguano gli usi e le tradizioni locali.
2. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.
3. Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.Co., devono essere osservate tutte le norme del settore agro alimentare e le disposizioni relative

alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.

4. In nessun caso, possono essere impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.).
5. La richiesta di iscrizione di prodotti e delle sagre/feste nel registro De.Co. è presentata all'ufficio protocollo, e deve indicare:
  - il nome del prodotto o della festa/sagra,
  - l'area geografica di produzione od origine (che dovrà comprendere il territorio del Comune di Luni);
  - la data alla quale può essere fatta risalire la manifestazione o la coltivazione/lavorazione del prodotto;
  - scritti, articoli storici o da usi, che possono testimoniare un legame storico-culturale inequivocabile e chiaramente definito con quello specifico territorio.
6. La richiesta è corredata da un'adeguata documentazione diretta ad evidenziare ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione.

### **Art. 3 - Commissione comunale per la De.Co.**

1. È Istituita una Commissione Comunale per il riconoscimento delle De.Co. e la relativa iscrizione nel registro.
2. La Commissione è nominata dal Sindaco ed è composta da numero cinque membri e precisamente:
  - Presidente: Sindaco o suo delegato rappresentante dell'Amministrazione Comunale;
  - Quattro Componenti individuati fra tecnici o esperti: due proposti dalla maggioranza, uno dalla minoranza/e ed un rappresentante delle Associazioni Locali.
3. A supporto del lavoro della Commissione, potranno essere, su richiesta della Commissione stessa, invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali in relazione allo specifico settore produttivo.
4. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo e viene dichiarata indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali ai sensi dell'art. 96 del D.lgs. 267/2000.
5. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.
6. Non è previsto alcun compenso per i componenti neppure a titolo di rimborso spese.

### **Art. 4 – Registro De.Co.**

1. Viene istituito un registro per i prodotti agro-alimentari tipici, feste/sagre, lavorazioni e produzioni alimentari e gastronomiche del territorio del Comune di Luni che ottengono la De.-Co. che sarà detenuto presso l'ufficio Turismo – Segreteria Generale.
2. Il registro viene altresì pubblicato, in forma sintetica, sul sito ufficiale del Comune di Luni, in apposita sezione.
3. L'iscrizione nel registro, con numero progressivo e data, vale ad attestare l'origine locale del prodotto/festa la sua composizione/struttura, le modalità di produzione e di elaborazione delle materie prime.
4. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:
  - i prodotti o le feste a denominazione comunale (De.Co.);
  - le imprese e/o associazioni che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co.
5. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.Co.: le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti ed associazioni riconosciuti, che svolgono l'attività inerente alla produzione e commercializzazione dei prodotti nell'ambito del Comune, anche se non vi hanno la sede legale.
6. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.Co. anche più imprese diverse, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti.
7. Una stessa impresa o Associazione può ottenere la De.Co. per più prodotti diversi.

#### **Art. 5 - Utilizzo della De.Co.**

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro viene adottato il marchio De.Co. del Comune di Luni composto da: Logo Comune di Luni – De.Co. – denominazione del prodotto – estremi di iscrizione nel registro; come da allegato “A” al presente regolamento.
2. Il Comune concede l'utilizzo gratuito del marchio De.Co. del Comune di Luni alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 2, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
3. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il marchio De.Co., nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività, e nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli.
4. Il marchio De.Co. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del marchio non può impiegare altri contrassegni che, per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il marchio De.Co.
5. È vietato l'impiego di appellativi atti ad esaltare la qualità, quali “super”, “eccellente” e simili.

6. Il Comune di Luni, titolare delle De.Co., può avvalersi delle stesse in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno allo sviluppo del territorio.

#### **Art. 6 – Controlli e sanzioni**

1. Ogni abuso nell'utilizzazione del logo verrà perseguito dal Comune a termini di legge.
2. Ogni violazione di quanto previsto al presente regolamento comporta la decadenza della De.Co. e la cancellazione dal registro regionale De.Co.
3. È compito dell'Amministrazione Comunale la sorveglianza sul rispetto di quanto prescritto nel presente regolamento.

#### **Art. 7 - Norme finali**

1. Il regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
2. Per quanto non espressamente regolamentato si rimanda alle prescrizioni normative vigenti.

# COMUNE DI LUNI

Provincia La Spezia

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGROALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI - ISTITUZIONE DELLA "DENOMINAZIONE COMUNALE" (DE.CO.)

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Capo Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

---

---

---

Lì, 03.03.2020

IL CAPO SERVIZIO

Dott. Matteo MAGNANI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

---

---

---

Lì, 03.03.2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

dott.ssa Diana BRUNI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

# COMUNE DI LUNI

Provincia La Spezia

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 del 28/04/2020**

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGROALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI - ISTITUZIONE DELLA "DENOMINAZIONE COMUNALE" (DE.CO.)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Giovanni PAMPANA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Rossella CAPRARA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

---